

**PATTO DI COLLABORAZIONE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE
E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN VIA DE' TOSCHI, AREA STRADALE
PUBBLICA DELIMITATA DA FITTONI IN FREGIO AI CIVICI 5/F E 7/A**

TRA

Il COMUNE DI BOLOGNA - codice fiscale n. 01232710374, rappresentato dall'Ing. Cleto Carlini, Direttore del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, domiciliato per la funzione esercitata in Bologna - Piazza Liber Paradisus n. 10, il quale interviene nel presente atto per dare esecuzione alla delibera della Giunta Comunale numero proposta DG/PRO/2021/263, Rep. *****, P.G. n.*/2021 - di seguito denominato "Comune"

E

il Sig. Ettore Serra, [REDACTED]
[REDACTED] in qualità di Amministratore e legale rappresentante del Condominio "Il Quadrilatero" con sede legale in Via Marchesana 2-12 codice fiscale 91206590373, di seguito denominato "Proponente",

PREMESSO

-che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

-che in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art. 4 bis il quale prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;

-che il Comune di Bologna ha, altresì, approvato apposito Regolamento con P.G. n. 45010/2014 che disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito Regolamento); con Determinazione Dirigenziale P.G. n. 139033/2015 della Direzione Generale ed Area Affari Istituzionali e Quartieri è stato approvato il relativo Manuale di Attuazione;

-che successivamente all'entrata in vigore del Regolamento è intervenuto il Decreto Legge 133/2014 convertito con modifiche in Legge 164/2014;

-che l'Amministrazione ha individuato l'unità Quartieri, Terzo settore e Cittadinanza attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i cittadini e i Quartieri o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

-che il Comune di Bologna ha emanato con P.G. n. 296339/2021 un nuovo "Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei

beni comuni urbani", di seguito denominato "avviso pubblico", al fine di rinnovare quello precedente - PG. n. 289454/2016 - scaduto il 30/06/2021, per permettere, fino al 28 febbraio 2022 la raccolta di proposte di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni al fine di garantire la continuità operativa di tale strumento in attesa del pieno funzionamento del nuovo mandato amministrativo;

-che la Giunta Comunale ha approvato il documento per la "Definizione di profili procedurali e gestionali delle attività di co-progettazione con i soggetti del Terzo Settore e la Cittadinanza Attiva" - P.G. n. 88175/2021;

-che con P.G. n. 475244/2021 il Proponente ha inviato all'Amministrazione una proposta di collaborazione per l'attuazione di interventi volti alla riqualificazione del contesto, al decoro ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale e di tutela pedonale in Via de' Toschi - area delimitata da fittoni antistante i civici 5/f e 7/a - consistenti nella realizzazione di un dispositivo di chiusura automatizzato per la regolamentazione degli accessi e, più in generale, nella conferma dell'attuale delimitazione dell'area, in attuazione di quanto previsto dalla vigente ordinanza sindacale per la disciplina stradale dell'area P.G. n. 28953/84, ciò in relazione ai numerosi fenomeni di accesso e sosta impropri riscontrabili correntemente nell'area interessata, migliorando le caratteristiche funzionali del contesto ed in tutela delle medesime, anche in relazione alla presenza di autorimesse di proprietà del Proponente il cui raggiungimento risulta estremamente difficoltoso qualora nell'area si verifichi la sosta di veicoli non autorizzati, anche in ragione della difficoltà tecnica connessa alla rimozione degli stessi in relazione ai ridotti spazi di manovra;

-che l'intervento per il suo impatto preclusivo per la sosta e la fermata improprie di mezzi, consente di ottenere una corretta fruizione visuale dell'edificio vincolato retrostante la piazzetta, e quindi risulta migliorativo sul piano della tutela del bene vincolato;

-che il presente patto non può e non intende modificare in alcun modo i diritti di proprietà comunale inerenti all'area delimitata da fittoni antistante i civici 5/f e 7/a (piazzetta) che restano quelli esistenti;

-che la proposta di collaborazione di cui al presente patto di collaborazione è stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento e dall'avviso pubblico, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunte osservazioni, contributi o apporti utili alla valutazione e coprogettazione della stessa.

-che la proposta è stata inviata alla Presidente del Quartiere Santo Stefano, Maria Rosa Amorevole;

-che la proposta ha ottenuto l'autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna;

-che la proposta presentata rientra, pertanto, pienamente nel novero delle iniziative meritevoli del sostegno dell'Amministrazione comunale per la loro realizzazione;

-Visti gli artt. 189 e 190 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50, nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore il 19 aprile 2016.

VISTA

La deliberazione della Giunta comunale di Bologna DG/PRO/2021/263, Rep. *****, P.G. n.*****/2021, esecutiva ai sensi di legge e recante ad oggetto “*APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI UN PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E IL CONDOMINIO “IL QUADRILATERO” PER L’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE IN VIA DE’ TOSCHI – AREA STRADALE PUBBLICA DELIMITATA DA FITTONI IN FREGIO AI CIVICI 5/F E 7/A*” ed in esecuzione di essa;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il Proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l’opportunità.

L’oggetto della collaborazione riguarda l’attuazione di interventi volti alla riqualificazione del contesto, al decoro ed al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale e di tutela pedonale in Via de’ Toschi - area delimitata da fittoni antistante i civici 5/f e 7/a - consistenti nella realizzazione di un dispositivo di chiusura automatizzato per la regolamentazione degli accessi e, più in generale, nella conferma dell’attuale delimitazione dell’area, in attuazione di quanto previsto dalla vigente ordinanza sindacale P.G. 28953/84 in relazione ai numerosi fenomeni di accesso, sosta e fermata impropri riscontrabili correntemente nell’area interessata, migliorando le caratteristiche funzionali del contesto ed in tutela delle medesime. Tale progetto, redatto e firmato da un Professionista abilitato, stima l’importo dei lavori in euro 5.000 (comprensivi di IVA) e ne prevede l’esecuzione, salvo non prevedibili condizioni avverse, in 30 giorni dalla decorrenza del presente atto.

2. MODALITA’ DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a:

- operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformare la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all’Amministrazione Comunale;
- svolgere le attività indicate nel presente patto di collaborazione nel rispetto dei principi del Regolamento sui

2.1 IL PROPONENTE SI IMPEGNA A:

- a) realizzare i lavori a propria totale cura e spese secondo il progetto redatto e firmato da un Professionista abilitato, il quale svolgerà anche la funzione di Direttore dei Lavori;
- b) rispettare la tempistica proposta, realizzando l'intervento limitando l'occupazione del suolo pubblico alla porzione di area strettamente necessaria e per il minor tempo possibile, con divieto assoluto di utilizzare il suolo pubblico occupato per qualsiasi altra attività non preventivamente autorizzata;
- c) provvedere alla manutenzione estetica e funzionale dei manufatti oggetto di installazione;
- d) provvedere alla pulizia e manutenzione dell'area delimitata da fittoni antistante i civici 5/f e 7/a di cui al presente Patto di Collaborazione, disciplinata dall'ordinanza P.G. n. 28953/84;
- e) garantire l'accessibilità all'area delimitata da fittoni antistante i civici 5/f e 7/a di cui al presente Patto di Collaborazione, disciplinata dall'ordinanza P.G. n. 28953/84, a mezzi di soccorso, delle forze dell'ordine e della pubblica amministrazione ovvero consentire lo svolgimento di ogni operazione di gestione pubblica ad essa afferente;
- f) richiedere (anche tramite l'Impresa esecutrice) l'autorizzazione all'OSP temporanea nelle forme ordinarie;
- g) consentire l'alta sorveglianza da parte del Comune con obbligo di collaborazione da parte del Proponente e della Ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori ad es. consentendo in qualunque momento l'accesso al cantiere e concordando preventivamente i tempi di alcune lavorazioni verificabili solo in corso d'opera;
- h) redigere certificato di regolare esecuzione delle opere attestante la corretta esecuzione dei lavori, la rispondenza del progetto alle regole di buona tecnica esecutiva per la consistenza, la qualità e la sicurezza dei materiali e delle lavorazioni, ivi compreso il rispetto delle normative di sicurezza sia per i lavoratori che per i terzi;
- i) riconoscere che le opere in discorso non sono configurabili come opere di urbanizzazione;
- j) impegnarsi a produrre documentazione fotografica (cartacea e digitale) dei lavori effettuati che il Comune provvederà a rendere pubblica, nelle forme ritenute più opportune, al fine di dare un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione;
- k) utilizzare il logo "Collaborare è Bologna" su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste dal presente documento;
- l) attenersi alle indicazioni operative e di sicurezza date dagli uffici comunali in merito alle modalità di realizzazione dell'attività indicata nel presente patto di collaborazione ed eventualmente contenute nella documentazione allegata. Eventuali ulteriori indicazioni operative che si rendessero necessarie nel corso delle attività verranno condivise con il proponente e redatte in forma scritta;

m) rispettare le misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica e le disposizioni emanate dalle autorità nazionali e locali in relazione all'evolversi della situazione emergenziale, con particolare attenzione alle norme igienico-sanitarie ivi previste (*fin quando previsto dalle normative nazionali e locali*);

n) rispettare della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza del divieto stabilito è causa di decadenza dal patto.

Si consiglia l'iscrizione, da parte del Proponente, al canale Telegram della Regione Emilia Romagna AllertaMeteoER" (<https://t.me/AllertaMeteoEMR>) al fine di essere informati sugli avvisi e le allerte emanate in caso di eventi avversi o emergenze al fine di sospendere le eventuali attività all'aperto potenzialmente coinvolte nel periodo e nei luoghi interessati da tali eventi.

2.2 IL COMUNE SI IMPEGNA A:

a)garantire la più ampia collaborazione e il supporto tecnico necessario, in particolare nominando il tecnico incaricato del controllo delle opere in fase esecutiva nella persona di *****;

b)approvare eventuali varianti in corso d'opera, con oneri a carico del Proponente;

c)approvare il certificato di regolare esecuzione;

d)non richiedere, in applicazione del principio di fiducia reciproca e considerato l'importo delle opere da realizzare, la prestazione di alcuna garanzia fideiussoria da parte del proponente;

e)autorizzare gli accedenti alle proprietà private di uso carrabile a transitare nell'area stradale delimitata da fittoni di cui al presente Patto di Collaborazione, disciplinata dall'ordinanza P.G. n. 28953/84, gestendo il relativo dispositivo di apertura e di chiusura, il cui accesso resta precluso a tutti gli altri soggetti secondo le disposizioni di cui alla suddetta ordinanza;

f)mantenere il divieto di sosta e di fermata per qualsiasi mezzo (anche per cicli e motocicli) sull'intera area stradale delimitata dai fittoni con conseguente rimozione da parte degli organi di Polizia Locale, anche in modo da assicurare lo spazio di manovra necessario per permettere il passaggio dalla pubblica via alle autorimesse.

g)valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune;

3. DATI PERSONALI

I dati personali raccolti dal proponente nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno trattati esclusivamente per le finalità perseguite dal patto; il proponente si impegna ad informare gli interessati, con le forme più idonee sulle finalità, modalità, durata e limiti del trattamento.

4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune ovvero a pubblicare direttamente sui propri canali web e social e, se attivato, sul proprio profilo attivato nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole, ad avvenuta realizzazione degli interventi previsti dal patto, una relazione illustrativa delle attività svolte, preferibilmente corredata di

materiale fotografico, audio/video o multimediale.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività e a vigilare sul suo andamento tramite sopralluoghi specifici.

5. FORME DI SOSTEGNO

Le forme di sostegno concordate sono le seguenti:

- le parti possono concordare forme di diffusione comunicativa dell'iniziativa realizzata, al fine di favorire la conoscibilità del servizio e di stimolare la proposizione di interventi analoghi da parte di ulteriori soggetti interessati;
- l'occupazione del suolo pubblico afferente il presente Patto, alle condizioni del medesimo e nei limiti temporali concordati, è gratuita, secondo quanto previsto dall'art. 69 comma 1 del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Delibera di Consiglio DC/PRO/2021/33, e ss.mm.ii., in virtù di quanto previsto dall'art. 20 comma 1 del Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani approvato con delibera di Consiglio comunale, O.d.G. n. 172, P.G. n. 45010/2014, e ss.mm.ii., il quale considera "di particolare interesse pubblico" le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione agli effetti delle agevolazioni previste dal regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

6. AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE E SPECIALI PRESCRIZIONI

Il presente patto di collaborazione costituisce autorizzazione all'esecuzione delle opere di cui in premessa ed agli allegati progettuali, ai sensi del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani", degli artt. 3, 20, 21, 25, 26 e 42 del vigente Codice della Strada approvato con D.L.s. 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo da parte del Proponente di acquisire l'autorizzazione alla temporanea occupazione del suolo pubblico (a titolo gratuito secondo e nei limiti di quanto definito al punto 3) finalizzata all'esecuzione delle opere, soggetta alle seguenti prescrizioni:

- 1.L'esecuzione dei lavori in sede comunale non conferisce al Proponente alcun diritto;
- 2.I lavori di scavo dovranno essere eseguiti nel rispetto del Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale PG. N. 32437/1998 e delle Prescrizioni tecniche per gli interventi nel sottosuolo di proprietà del Comune di Bologna approvato con Det. Dir. PG. n. 72411/2005;
- 3.La qualità dei materiali utilizzati e le lavorazioni da eseguirsi dovranno rispettare le caratteristiche stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto del Comune di Bologna, "Capo C – Norme Tecniche", per la costruzione e la

manutenzione delle strade comunali;

4.L'esecuzione dei lavori non dovrà compromettere o creare ostacolo allo scorrimento delle acque meteoriche, garantendo le condizioni dello stato dei luoghi originario;

5.Le parti di pavimentazione stradale interessate dalle opere, compresa l'area di cantiere, dovranno essere ripristinate a regola d'arte a spese del Proponente;

6.Il Proponente, qualora dovessero verificarsi modifiche della quota stradale e/o marciapiedi, è tenuto all'adattamento dei manufatti al nuovo livello a sua cura e spese;

7.La realizzazione del progetto dovrà avvenire esclusivamente con l'impiego di materiali di uso corrente sul territorio, escludendo quindi l'impiego e l'inserzione di materiali non riferibili a tale standard;

8.I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e sotto il controllo del Comune di Bologna che darà opportune disposizioni sul posto, anche in variazione o in aggiunta a quanto specificato nel presente patto di collaborazione. Pertanto, prima dell'inizio delle opere, subordinato all'ottenimento di apposita autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico temporanea, dovrà essere data comunicazione di inizio lavori indirizzata al Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture – U.O. Autorizzazioni e Patti di Collaborazione tramite inoltre al Protocollo Generale (protocollogenerale@pec.comune.bologna.it);

9.Ogni responsabilità per danni a cose o a terzi durante l'esecuzione delle opere è ad esclusivo carico del Proponente.

7. DURATA

La durata del presente patto di collaborazione è coincidente alla tempistica necessaria all'attuazione degli interventi previsti, fermo restando quanto diversamente specificato ovvero quanto inerente la manutenzione e la pulizia di cui all'art. 2.1.

E' onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

8. RESPONSABILITA'

Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del proponente. Il proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative, anche relativamente al materiale fornito in dotazione, che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.

In caso di mancata osservanza degli impegni da parte del Proponente può essere previsto:

- l'interruzione della collaborazione;
- il mancato riconoscimento delle forme di sostegno;
- l'impossibilità di sottoscrivere futuri patti di collaborazione.

9. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione o esecuzione del presente patto di collaborazione sarà composta in via di transazione; in caso di mancato accordo la risoluzione delle controversie sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune e uno del Proponente, i quali indicheranno di comune accordo il presidente del collegio.

Atto letto, approvato e stipulato in modalità elettronica, con firma digitale ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.6 comma 6, del D.L. 145 del 23 dicembre 2013, convertito con modificazione dalla L. 21 febbraio 2014 n°9.